FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 luglio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO SANZIONI:
 - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PIVIDORI GIANLUCA;
 - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MARINI MATTIA;
 - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LEACCHE MANOLO,

INFLITTE SEGUITO GARA PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA OLBIA 1905/ALBALONGA DEL 6.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell'8.6.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. MARINO MARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ ACIREALE CALCIO 1946 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S., 94 TER COMMA 2, E 91 N.O.I.F. (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 102/CDN del 20.6.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Marino Mario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART.39 C.G.S. DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL AVVERSO L'OBBLIGO PER LA RECLAMANTE DI CORRISPONDERE LA SOMMA €2.130,00 AL SIG. ANGELOCORE MARCO (Provvedimento del Collegio Arbitrale – L.N.D. prot. 25.12 del 23.04.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Monterotondo Lupa S.r.l. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA VIGOR PERCONTI/ LIVENTINA GORGHENSE DEL 23.6.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 231 del 25.6.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Vigor Perconti di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6. RICORSO DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI AVVERSO LE SANZIONI:
 - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3;
 - SQUALIFICA FINO AL 12.8.2012 AL SIG. CAPUTO MARIO,

INFLITTE SEGUITO GARA PIXOUS 2002/ DOPOLAVORO FERROVIARIO SAPRI DEL 13.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 3 del 5.7.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Dopolavoro Ferroviario di Sapri (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 26 luglio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete